

STATUTO

LE SOLEIL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRUMO NEVANO NA VIA A.
CRISTIANO 3

Numero REA: NA - 679367

Codice fiscale: 04240441214

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

dichiarando approvato all'unanimità il testo di deliberazione proposto.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e cinquanta minuti.

Ai sensi degli articoli 2545 novies e 2436, sesto comma, del codice civile, si allega a quest'atto con la lettera "B" lo Statuto sociale nella sua redazione aggiornata.

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno in pagine cinque di fogli due, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte che lo approva.

FIRMATO:

GIOVANNI CHIACCHIO,

Notaio Paolo Aponte Sigillo.

Allegato "B" all'atto Repertorio n. 8172 Raccolta n. 3338

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"LE SOLEIL società cooperativa sociale".

ARTICOLO 1

E' costituita, con sede in Grumo Nevano (NA), una cooperativa sociale, ai sensi della Legge n. 381/91, tipologia "A", denominata "LE SOLEIL società cooperativa sociale".

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 2

La cooperativa, che non ha fini di lucro, intende operare quale organismo appartenente al "terzo settore" nel campo dei servizi sociali e, comunque, perseguire l'interesse generale della comunità per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, preferenzialmente attraverso la gestione di servizi sociali orientativi, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate di ogni condizione ed età, anziani e minori, anche a rischio.

In relazione a ciò la cooperativa potrà:

-- 1) promuovere e gestire centri diurni e residenziali, urbani e non, per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, per gli anziani, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori, anche a rischio, e i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;

-- 2) promuovere il loro inserimento nella vita civile, sociale, nella scuola e nel mondo del lavoro, organizzando a tale scopo anche scuole e corsi di addestramento per gli stessi disabili o per operatori del settore, in proprio o stipulando convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Ministeri, altri Enti Pubblici e Privati ed Istituti ad essi collegati e con la Comunità Europea, stimolando ed estendendo l'assistenza culturale e preparatoria, riservando agli assistiti posti di lavoro idonei alle loro possibilità, creando migliori condizioni economiche, sociali e professionali, pro-

muovendo la frequenza di scuole, palestre, piscine, centri di riabilitazione, campi e sale sportive, ricreative, centri per attività artistiche, culturali, turistiche, organizzando corsi di orientamento formativo e di formazione, di aggiornamento e di specializzazione degli stessi e degli operatori, fornendo la propria collaborazione per il conseguimento di pensioni, indennità e simili, elargite, ai sensi di legge, dagli Enti e Ministeri preposti;

-- 3) prevenire ogni forma di emarginazione e devianza, svolgendo anche attività di informazione a scopo preventivo, assistere, ove sia necessario ed opportuno, ammalati o bisognosi di assistenza materiale a domicilio o scolastica; incrementare gli studi e le ricerche in tutti i settori dell'handicap e delle fasce deboli, anche e forse soprattutto, in campo preventivo, attraverso indagini di massa, ricerca scientifica, screening, convegni, pubblicazioni e tutto ciò che possa contribuire positivamente a tale incremento;

-- 4) svolgere servizi di telesoccorso e teleassistenza;

-- 5) promuovere il volontariato qualificato, responsabilizzato, continuativo nel suo ruolo di diffusione dei vincoli della solidarietà nel tessuto sociale; promuovere le attività sociali con le modalità del no-profit;

-- 6) promuovere l'assistenza culturale, morale e sanitaria dei soggetti fruitori dei servizi della cooperativa;

-- 7) contribuire alla creazione ed al potenziamento di strutture pubbliche e private che abbiano per scopo la prestazione di servizi socialmente utili;

-- 8) informare, educare ed assistere gli operatori al fine di una più adeguata utilizzazione delle loro capacità lavorative e professionali, promuovendo corsi di aggiornamento per ottimizzare il livello delle loro prestazioni;

-- 9) svolgere attività di informazione a scopo preventivo in ogni settore della vita sociale ed in particolare nei quartieri, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti di prevenzione e pena, nel campo del lavoro, nelle caserme e scuole militari, onde favorire, con strumenti culturali e non, una chiara presa di coscienza dei reali bisogni dei fruitori del servizio;

-- 10) gestire laboratori di informatica per la realizzazione di prodotti di software ed hardware per la creazione di centri di corrispondenza elettronica, di libri, riviste specializzate, compresa la commercializzazione di detti prodotti, sia all'ingrosso sia al minuto, nonché computers adattati alle residue capacità funzionali dei disabili e relativi accessori;

-- 11) sviluppare, in collaborazione con operatori sociali e con gli Enti e le istituzioni pubbliche e private e con le forze sociali, religiose ed associative in genere, esistenti sul territorio, la programmazione di quelle attività, che, da un lato, siano rispondenti ai reali bisogni della popolazione

e, dall'altro, favoriscano la crescita comunitaria e responsabile.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali; potrà acquisire ed amministrare, da e per conto di enti locali, pubblici e privati, terreni, strutture, infrastrutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possano tornare utili al raggiungimento di tali scopi; potrà, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, stipulare convenzioni con Comuni, Regioni, Province, Ministeri e con tutti gli Enti Pubblici ad essi subordinati e con Enti privati. Le attività finanziarie e mobiliari sopra citate non potranno svolgersi nè in via prevalente nè nei confronti del pubblico. Per il conseguimento di tutti gli scopi indicati la cooperativa potrà conseguire e utilizzare sussidi, donazioni, sovvenzioni e provvidenze di enti pubblici e privati, di organi dello Stato e di quanti siano disponibili ad offrire contributi; inoltre, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni e provvidenze previste dalle leggi statali, regionali, comunitarie e internazionali.

La cooperativa, inoltre, intende far partecipare soci e non soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è costantemente impegnata, considerando che essa è impresa privata ad impronta sociale, in quanto persegue fini che trascendono l'interesse dei soci e si riallacciano agli interessi della comunità in cui la cooperativa è inserita.

La cooperativa, pertanto, è impegnata a collaborare con altri Enti e Organizzazioni che perseguano gli stessi fini statuari e ad integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo.

La società può, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, nonchè accordare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi.

ARTICOLO 2 BIS

Per gli effetti dell'articolo 2514 del codice civile, sono previsti i divieti e gli obblighi di cui alla predetta norma, riportati negli articoli 14 bis e 28 di questo statuto.

ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e di cui non più della metà è costituito da soci volontari.

La definizione di socio volontario è data dall'articolo 2

della legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

In conformità a quanto stabilito da detta legge, ai suddetti soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Ad essi verranno applicate le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In ogni caso i soci volontari saranno utilizzati per prestazioni complementari e non sostitutive rispetto ai parametri dell'impiego di soci lavoratori e professionali. Per essi la cooperativa corrisponderà solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate tenuto conto dei parametri e dei limiti che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Per i soci Volontari, la cooperativa utilizzerà un apposito libro, regolarmente vidimato con la dicitura "LIBRO SOCI VOLONTARI".

I soci devono essere maggiorenni, cittadini italiani, con età non inferiore ai 18 (diciotto) anni e non superiore ai 70 (settanta) anni e non devono avere carichi pendenti.

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione completa delle proprie generalità e dei requisiti posseduti in relazione all'oggetto sociale e versare la quota sociale di euro 360 (trecentosessanta).

Chi intende diventare socio volontario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione completa delle proprie generalità e dei requisiti posseduti in relazione all'oggetto sociale ed indicare la dicitura "SOCIO VOLONTARIO" - evidenziando, altresì, i servizi nei quali intende operare - e versare la quota sociale di euro 360 (trecentosessanta).

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione nel Libro dei Soci.

Nel caso di diniego della richiesta di ammissione sarà restituito, entro e non oltre i trenta giorni, l'importo preventivamente versato dall'aspirante socio.

I nuovi soci sono obbligati a versare il 50% (cinquanta per cento) della quota sociale all'atto della richiesta di ammissione e il restante 50% (cinquanta per cento) entro e non oltre i trenta giorni dalla comunicazione di ammissione.

All'atto della richiesta, l'aspirante socio dovrà anche versare una tassa di ammissione che sarà stabilita anno per anno nella primaseduta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2525 del codice civile.

Tale tassa non dovrà superare il 25% (venticinque per cento) della quota sociale e in caso di diniego dell'ammissione dovrà essere restituita.

Sono, altresì, ammessi alla qualità di socio della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti siano previsti il finanziamento e lo sviluppo delle attività

di tali cooperative.

La persona giuridica socia, pubblica o privata, ha il diritto di nominare un consigliere nel Consiglio di Amministrazione.

In caso dovessero essere presenti, come soci, due o più persone giuridiche, pubbliche o private, sarà l'assemblea dei soci a decidere quale delle persone giuridiche abbia il diritto di nominare un proprio membro del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

Chi desidera diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale siano indicati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo 3;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere.

ARTICOLO 5

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'organo amministrativo, il quale comunica all'interessato la decisione, a mezzo lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda; nel caso in cui la domanda sia respinta, si applica l'articolo 2528, quarto comma, del codice civile.

ARTICOLO 6

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

Solo dopo avere adempiuto a questi obblighi il richiedente diventa socio e viene iscritto nel libro dei soci.

ARTICOLO 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, in base all'articolo 3 del presente statuto;
- b) che non si trovi più in condizione di cooperare all'attuazione degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il diritto di recesso. Il recesso ha effetto alle condizioni e con le modalità previsti dall'articolo 2532 del codice civile e deve essere annotato nel libro dei soci.

ARTICOLO 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio:

- a) che non osservi le disposizioni dello statuto e del regolamento previsto dall'articolo 27 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimen-

to degli scopi sociali;

-- c) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

-- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

-- e) che svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella della società;

-- f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e dissordini tra i soci.

Nel caso indicato alla lettera d), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio sia inadempiente.

ARTICOLO 9

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari possono subentrare nella società in qualità di soci, purché posseggano i requisiti richiesti nell'articolo 3 e l'organo amministrativo esprima il proprio parere favorevole.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quale di loro assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla società.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo, nei casi di recesso, esclusione o morte del socio, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento al Tribunale del luogo ove ha sede la società.

ARTICOLO 11

La liquidazione della quota al socio receduto o escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, che non subentrino nella qualità di socio ai sensi del precedente articolo 9, avverrà con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2535 del codice civile.

In ogni caso i soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto rispondono nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 2536 del codice civile.

ARTICOLO 12

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore di euro 360,00 (trecentosessanta virgola zero zero) ciascuna.

ARTICOLO 13

L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione stessa.

Le suddette disposizioni si applicano anche agli aumenti delle quote sottoscritte dai soci durante la vita della società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, nè possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della relazione prevista dall'articolo 2545 del codice civile.

Gli utili netti annuali, compresi i ristorni, risultanti dal bilancio devono essere così ripartiti:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota - nella misura e con le modalità previste dalla legge - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) la restante quota è devoluta dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 del codice civile e dei divieti di cui al successivo articolo 14 bis e, quanto ai ristorni, attribuita ai soci, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici di ciascuno di essi.

ARTICOLO 14 BIS

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 del codice civile, è fatto divieto alla società:

- a) di distribuire dividendi ai soci in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ARTICOLO 15

L'assemblea si riunisce di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

ARTICOLO 16

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da inviarsi ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del codice civile.

ARTICOLO 17

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 18

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 5 (cinque) soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 19

La presidenza dell'assemblea, secondo il sistema di amministrazione adottato, compete all'amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al vice Presidente; qualora nessuno di questi soggetti possa o voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti, a maggioranza, designano il Presidente fra i presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, anche in forma totalitaria, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed eventualmente due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Nei casi di legge o quando il Presidente dell'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 20

L'assemblea è regolarmente costituita:

-- in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci;

-- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentato.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

L'assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, di persona o per delega.

Per le decisioni sullo scioglimento anticipato, sul cambia-

mento dell'oggetto, sulla modificazione dello statuto, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione della società e sull'approvazione del regolamento di cui al successivo articolo 27, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con voto favorevole della maggioranza dei soci.

ARTICOLO 21

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dall'assemblea.

E' in ogni caso vietato il sistema della votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 22

La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da tre a nove membri.

L'assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio di amministrazione, ne fissa il numero dei componenti.

Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione del sistema di amministrazione ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

I componenti dell'organo amministrativo:

-- devono essere soci cooperatori;

-- durano in carica per un triennio e sono sempre rieleggibili;

-- possono essere cooptati, in caso di consiglio di amministrazione, nell'osservanza dell'articolo 2386 codice civile.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, ove l'assemblea che provvede alla loro nomina lo deliberi espressamente, un compenso da determinarsi dall'assemblea stessa con deliberazione valida fino a modifica.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia di società per azioni dagli articoli 2382, 2385 e 2386 del codice civile.

ARTICOLO 23

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, il funzionamento di esso è così regolato:

A - Presidenza

Il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea; può eleggere un vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

In carenza di formalità di convocazione, il consiglio si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano di età.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazione

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbale, che, trascritto sull'apposito libro delle decisioni degli amministratori, tenuto a norma di legge, viene firmato da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E - Delega di poteri

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel primo comma dell'articolo 2544 del codice civile.

Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

F - Compensi

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri degli eventuali compensi, anno per anno.

ARTICOLO 24

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti

gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o per categorie di affari, fissandone poteri e compensi.

ARTICOLO 25

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, secondo il sistema di amministrazione adottato, compete all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limitazioni, e ai consiglieri forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

ARTICOLO 26

Nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile, è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, il quale, in tal caso, esercita anche il controllo contabile. Esso sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

ARTICOLO 27

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da un regolamento, che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci; in ogni caso, ai sensi dell'articolo 2516 del codice civile, nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dev'essere rispettato il principio della parità di trattamento tra i soci.

Il regolamento sarà predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea con le maggioranze innanzi previste.

ARTICOLO 28

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In tal caso, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati (nei limiti in cui, ai sensi del precedente articolo 14 bis, possono essere distribuiti ai soci) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 29

Per quanto non previsto nel presente statuto, trovano applicazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2519 del codice civile, le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Napoli, 20 dicembre 2004.

FIRMATO:

GIOVANNI CHIACCHIO,

Notaio Paolo Aponte Sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma